TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

SALA UDIENZA T.A.R. LIGURIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GIUSEPPE DANIELE

GENOVA, 14 MARZO 2019

INDICE

1. **INDIRIZZI DI SALUTO**
2. **LA VICENDA DEL PONTE MORANDI –LA NORMATIVA DELL'EMERGENZA**
3. **LE DISPOSIZIONI PROCESSUALI**
4. **LE ULTERIORI DISPOSIZIONI ED IL CONTENZIOSO**
5. **IL T.A.R. LIGURIA – LA NUOVA SEDE**
6. **L'ORGANICO**
7. **ANALISI DELL'ATTIVITA'GIURISDIZIONALE - CONSIDERAZIONI GENERALI**
8. **NUOVI RICORSI ED ARRETRATO**
9. **TIPOLOGIA DEL CONTENZIOSO**
10. **PROVVEDIMENTI EMESSI**
11. **CONCLUSIONI**
12. **RASSEGNA GIURISPRUDENZA A CURA DEL CONSIGLIERE LUCA MORBELLI**
13. **DATI STATISTICI (FONTE SIGA)**

INDIRIZZI DI SALUTO

Saluto e ringrazio tutti i partecipanti a questa cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del T.A.R. della Liguria, ed in modo particolare le Autorità civili, religiose e militari, i rappresentanti dei vari settori delle istituzioni, delle magistrature, del libero foro, dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature degli enti pubblici, dell'Università di Genova.
Un particolare saluto:
- al nostro organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presente alla odierna cerimonia con l'autorevole rappresentanza del Consigliere Giampiero Lo Presti;
- ai colleghi tutti, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della magistratura ordinaria e contabile, nonché all'associazione nazionale dei magistrati amministrativi.

Per la prima volta nella storia del T.A.R. della Liguria la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario si tiene presso la nostra sede, la nuova sede nella quale siamo traslocati nel mese di agosto dello scorso anno.
Tuttavia non può non farsi menzione, in primo luogo, della tragedia che ha colpito la Città di Genova, esattamente sette mesi fa, con il crollo del ponte Morandi. Come ha affermato Sua Eminenza il Cardinale Bagnasco, nella omelia tenuta in occasione dei funerali delle vittime, "Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferità è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati"; anche se Genova ha saputo reagire, sempre per usare le parole di Sua Eminenza, con la laboriosità e la tenacia proprie della vocazione scritta nella sua storia.
Sono trascorsi sette mesi, ma penso che non sia tardi per esprimere cordoglio e dimostrare vicinanza alle povere vittime; e proprio in segno di partecipazione al lutto che ha colpito la Città vi chiedo di prestare silenzio e rimanere in raccoglimento per un minuto.
Sempre in segno di rispetto per le vittime della tragedia, la presente cerimonia si svolge in forma sobria, rispetto al passato, con addobbi floreali ridotti al minimo, senza il tradizionale rinfresco offerto dai magistrati in servizio presso il T.A.R. e con invito a contenere gli interventi ammessi entro il limite massimo di cinque minuti.

LA VICENDA DEL PONTE MORANDI
- LA NORMATIVA DELL'EMERGENZA

Gli scorsi anni avevo premesso al resoconto dell'attività del T.A.R. una breve introduzione intesa ad illustrare i mutamenti intervenuti e tuttora in corso nell'attività della pubblica Amministrazione e nel "sistema" della giustizia amministrativa.

Quest'anno ragioni di stretta attualità mi inducono a svolgere alcune considerazioni sulla vicenda del crollo del ponte Morandi, ed in particolare sulla normativa emanata a seguito dell'evento e sull'attività degli organi preposti alla gestione dell'emergenza conseguente al crollo del ponte ed alla sua ricostruzione, anche per i riflessi sulla giustizia amministrativa.

Molto si è detto e molto si è scritto su una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere, stante l'attuale livello delle conoscenze scientifiche, e invece si è verificata. Per quanto qui interessa, e lasciato agli organi inquirenti l'onerosissimo compito di accertare eventuali responsabilità, va ricordato, in sintesi, che con ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile del 20 agosto 2018 il Presidente della Regione Liguria è stato nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza, con il compito di predisporre un piano di interventi volto ad assicurare il ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta, nei limiti delle disponibilità finanziarie a lui affidate, e con il potere di derogare, sulla base di apposita motivazione, ad una serie di disposizioni normative ivi espressamente indicate.

Dopo un mese, e precisamente il 28 settembre 2018, è stato emanato il D.L. n. 109, poi convertito dalla L. 16 novembre 2018 n. 130 (e che ormai ha assunto la denominazione di "decreto Genova") con il quale, nell'ambito di una serie di articolate misure dirette a perseguire il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova, è stata prevista, all'art. 1, la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione (poi individuato, con D.P.C.M. del 4 ottobre 2018, nel Sindaco di Genova dott. Marco Bucci), al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario. Da notare, in particolare, il comma 5 dell'art. 1, nel testo modificato dalla legge di conversione, il quale ha stabilito, fra l'altro, che per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e che le operazioni di immissione nel possesso propedeutiche sono disposte dal Commissario con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede, e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

Quest'ultima norma, in particolare, rappresenta un *unicum* nel nostro ordinamento, perché per la prima volta vengono attribuiti ad un organo straordinario della pubblica Amministrazione poteri così incisivi, configurandolo addirittura quasi come *legibus*

solutus, stante la potestà conferitagli di derogare nella sua attività a qualsiasi disposizione di legge extra-penale, fermo restando ovviamente il rispetto della Costituzione, dell'ordinamento comunitario ed io aggiungerei dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le disposizioni di cui ho parlato hanno fatto discutere. Autorevoli giuristi, anche in occasione di un convegno svoltosi qui a Genova tre mesi fa, hanno manifestato perplessità, esprimendo il dubbio che un complesso normativo così congegnato possa garantire la ricostruzione del ponte in tempi brevi; si è detto, inoltre, che è mancato un coordinamento fra i poteri attribuiti, rispettivamente, al Commissario per la gestione dell'emergenza e al Commissario per la ricostruzione.

Tutte le opinioni, anche critiche, sono legittime, specialmente in una situazione in cui è lecito attendersi il massimo dalle istituzioni. Tuttavia l'efficacia di una normativa va verificata alla prova dei fatti. E sotto questo profilo si deve evidenziare, in sintesi, che il Commissario straordinario per la ricostruzione, a seguito di apposite procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con decreti in data 14 dicembre 2018 ha disposto l'affidamento dell'appalto dei lavori, rispettivamente di demolizione, rimozione e smaltimento del viadotto Polcevera, nonché di realizzazione di tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura. Sono già iniziati i lavori di demolizione di alcuni monconi del vecchio ponte ed è auspicabile che a breve si concludano le attività di progettazione e, compatibilmente con le esigenze di preservazione della prova penale, e con le difficoltà derivanti dal dover operare in un contesto fortemente urbanizzato, si possano intraprendere senza indugio i lavori di costruzione del nuovo viadotto, grazie anche alla felice circostanza che nessuna delle imprese risultate non aggiudicatarie dell'appalto per la ricostruzione ha ritenuto di proporre ricorsi potenzialmente idonei a bloccare i lavori, e che la stessa società concessionaria, pur avendo instaurato un contenzioso di cui farò un breve cenno, ha ritenuto comunque di non ostacolare in alcun modo le attività di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura.

Sono evidenti i vantaggi, in tema di snellimento delle procedure e di conseguentemente contenimento dei tempi, arrecati dalle norme del "decreto Genova", se si pensa che per il solo affidamento dei lavori, seguendo le regole ordinarie (gara pubblica disciplinata dalla normativa europea) sarebbe stato necessario un anno. Ovviamente è ancora presto per fare una valutazione (i bilanci si fanno alla fine), però sembra di poter dire che siamo sulla buona strada e che lo Stato ha fornito una risposta adeguata alla tragedia che ha colpito la Città di Genova lo scorso 14 agosto, tale da consentire una ricostruzione in tempi rapidi.

- LE DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Il "decreto Genova" contiene, all'art. 10 anche norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale.

Per quanto concerne in particolare la giustizia amministrativa, il comma 1 (nel testo modificato dalla legge di conversione) dispone che tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Due brevi notazioni. La norma istituisce una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che è particolarmente ampia, poiché oltre a riguardare le controversie relative agli "*atti*" emanati dal Commissario straordinario si estende anche a quelle concernenti "*i conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti*". Ma, quel che maggiormente rileva, le controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. Per la prima volta viene invertita la tendenza della recente normativa volta ad accentrare nel T.A.R. del Lazio la competenza a decidere le vertenze di maggiore rilevanza sotto il profilo economico – sociale, anche quando non è strettamente necessario per la natura degli interessi coinvolti, e non sussistono esigenze di una trattazione unitaria a livello centrale (si pensi, ad esempio, proprio alle controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali emanati ai sensi della normativa sulla protezione civile, che quasi sempre riguardano esclusivamente il territorio di una regione periferica, e invece l'art. 135 lettera e) del cod.proc.amm. devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. del Lazio). Nel nostro caso i giudizi menzionati dall'art. 10 del "decreto Genova" involgono interessi propri del territorio della Regione Liguria (sia pure, almeno per alcuni di essi, con riflessi sull'economia nazionale) sicché bene ha fatto il legislatore ad attribuirli alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. della Liguria.

Da notare, poi, che il comma 2 della norma in argomento dispone che ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, vale a dire la speciale normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture strategiche, con tutte le sue peculiarità, come i presupposti estremamente severi per la concessione della tutela cautelare, il divieto di caducazione del contratto nel caso di sospensione o annullamento dell'affidamento e l'applicazione del "rito speciale" di cui all'art. 120 del codice.

- LE ULTERIORI DISPOSIZIONI ED IL CONTENZIOSO

Per completezza sulla vicenda del ponte Morandi occorrerebbe dar conto di un altro aspetto significativo del "decreto Genova", ed in particolare delle disposizioni (commi 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 1 del D.L. n. 109 del 2018) che escludono *ope legis* la società Autostrade per l'Italia, concessionaria, fra l'altro, dell'autostrada A10 Genova – Savona nel cui tracciato si colloca il viadotto Polcevera, dalle attività di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura; tale esclusione *ope legis* si estende alle società collegate ad Autostrade per l'Italia o da essa controllate, che non possono essere chiamate dal Commissario straordinario a curare la realizzazione delle attività concernenti la demolizione e la ricostruzione del ponte e del connesso sistema viario.

Evidenti ragioni di opportunità mi impongono di astenermi da ogni commento su queste scelte operate dal legislatore, che sono contestate dalla società Autostrade per l'Italia – sotto molteplici profili di legittimità costituzionale e comunitaria – in alcuni giudizi pendenti dinanzi al T.A.R. della Liguria, di prossima decisione. Di detti giudizi, che hanno per oggetto il D.P.C.M. del 4 ottobre 2018 di nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione e tutti gli atti successivi da lui adottati per l'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte, nonché tutti gli atti conseguenti, è stata data ampia notizia da parte dei mezzi di informazione, che hanno illustrato con dovizia di particolari le tesi contrapposte delle parti, arrivando addirittura a pubblicare le sintesi di alcune memorie difensive, in applicazione della opinabile prassi ormai vigente nel nostro Paese, secondo cui (almeno nei casi di maggiore impatto mediatico) i processi si celebrano prima sui giornali (e in televisione) e poi nelle aule di giustizia.

Voglio approfittare di questa occasione per tranquillizzare l'opinione pubblica (che potrebbe essere frastornata da tale profluvio di notizie) che, qualunque sarà l'esito dei giudizi in corso, i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi non subiranno ritardi per effetto di provvedimenti della giustizia amministrativa. Ciò in conseguenza della volontà espressa dalla società concessionaria, di cui va dato atto, che pur tutelando i propri interessi in sede giurisdizionale ha ritenuto di non chiedere provvedimenti cautelari e di non ostacolare in alcun modo l'affidamento dei lavori disposto dal Commissario straordinario. Lo scorso 18 gennaio è stato stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura e del connesso sistema viario che sono già in corso (limitatamente alla demolizione) e non subiranno interruzioni, stante la volontà della parte ricorrente, manifestata espressamente, di non opporsi alla loro prosecuzione.

IL T.A.R. LIGURIA

- LA NUOVA SEDE

La novità più rilevante per il T.A.R. Liguria nel corso dell'anno 2018 è stato il trasferimento della sede dallo "storico" edificio di Via dei Mille a quello di Via Fogliensi, nel quale ora ci troviamo e che per la prima volta viene aperto al pubblico in occasione della presente cerimonia.

La nuova sede si estende su tre piani, il primo destinato ad aula udienze, archivio e servizi, il secondo ad uffici del personale amministrativo ed il terzo ad uffici del personale di magistratura, ed è funzionale, in quanto ubicata in un immobile che è stato adattato (previ appositi interventi di ristrutturazione) alle necessità del servizio che dobbiamo svolgere; particolarmente versatile l'aula udienze, nella quale si svolge la presente cerimonia, che dotata di idoneo impianto audio e se del caso con schermo e proiettore può essere utilizzata per incontri di studio e convegni.

Siamo stati criticati perché la nuova sede è ubicata in un edificio di nessun pregio sotto il profilo estetico – storico, e come tale poco decoroso per ospitare gli uffici di un Tribunale; inoltre l'edificio risulterebbe troppo periferico rispetto alla zona centrale dove sono ubicati gli altri uffici giudiziari.

Come avevo già osservato lo scorso anno, la nostra scelta è stata necessitata da una serie di circostanze. Siamo stati costretti a lasciare l'immobile di Via dei Mille, stante la volontà della proprietà di non rinnovare il contratto di locazione manifestata avviando nei nostri confronti procedura di sfratto, all'esito della quale il Tribunale di Genova ci ha condannato al rilascio del fabbricato.

E' stata subito interessata della questione l'Agenzia del Demanio, al fine dell'individuazione di un bene demaniale idoneo ad ospitare gli uffici del T.A.R., senza ottenere una risposta positiva; ed anche i contatti intrapresi con la Regione Liguria ed il Comune di Genova (io stesso ho avuto colloqui con il Presidente Toti e con l'allora Sindaco prof. Doria), al fine di valutare la sussistenza, nel patrimonio dei rispettivi Enti, di un immobile da destinare a sede del T.A.R., eventualmente anche in locazione, non hanno avuto l'esito sperato.

Non ci è rimasta altra possibilità se non quella di effettuare un'indagine di mercato (previo avviso pubblico) finalizzata alla ricerca di un immobile in locazione passiva, a conclusione della quale è stato individuato l'edificio nel quale ci troviamo.

Pensiamo che la nuova sede sia pienamente idonea alle nostre esigenze ed a quelle dell'utenza (anzi, è più vicina al centro di Genova rispetto alla precedente) ed avendo stipulato un contratto di locazione pluriennale rimarremo qui finché non ci sarà la possibilità di alternative più convenienti.

- L'ORGANICO

Per quanto riguarda l'organico il Tribunale può contare su sette magistrati in servizio, rispetto ad un organico previsto di dieci, numero appena sufficiente (specialmente per quanto riguarda la II Sezione, che consta di tre soli magistrati) per garantire la composizione dei collegi giudicanti; occorre considerare, inoltre, che a decorrere dallo scorso mese di febbraio al Presidente della Seconda Sezione Roberto Pupilella è stato conferito il prestigioso incarico di Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali, presso il nostro organo di autogoverno. Tale incarico richiede la sua presenza a Roma e gli consentirà di partecipare alle udienze qui a Genova per una sola volta al mese.

Su questa situazione, di per sé problematica, si innestano gli effetti del "decreto Genova", che come già detto ha attribuito al T.A.R. Liguria la competenza a conoscere delle controversie relative agli atti adottati dal Commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, ed ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento della stipula dei contratti che derivano da detti atti. Trattasi di controversie di particolare delicatezza e complessità, la cui delibazione presuppone l'esame di ingentissima documentazione (mi riferisco ad un primo blocco di ricorsi proposti dalla società Autostrade per l'Italia) e che devono essere decise in tempi brevissimi, stante l'applicabilità dell'art. 125 cod.proc.amm..

Nessuno vuole sottrarsi ad un maggiore carico di lavoro, in una situazione di emergenza per la Città di Genova; tuttavia credo che la situazione meriti di essere esaminata con particolare attenzione dal nostro organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per ogni opportuna valutazione circa l'adozione di eventuali misure di adeguamento dell'organico.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, nonostante le oggettive difficoltà derivanti da un organico non più adeguato, è riuscito ad assolvere i suoi compiti. Da segnalare che il posto di Segretario Generale è attualmente vacante, ed è ricoperto *ad interim* dalla dott.ssa Nadia Palma.

ANALISI DELL'ATTIVITA'GIURISDIZIONALE

- CONSIDERAZIONI GENERALI

Passando ad illustrare l'attività giurisdizionale svolta dal Tribunale nel corso dell'anno 2018, non posso che confermare le considerazioni svolte nelle relazioni degli anni precedenti secondo le quali la Liguria costituisce una sorta di "isola felice" nell'ambito del territorio nazionale. Varie circostanze, come un arretrato di scarsa consistenza numerica, le dimensioni medio – piccole della Regione ed il livello di buona qualità dell'azione delle pubbliche Amministrazioni che operano nell'ambito del territorio regionale ci consentono di garantire ai cittadini l'espletamento del "servizio" giustizia amministrativa in condizioni di tempestività, senza che sussistano le distinzioni tra materie "privilegiate" e non, che caratterizzano altre realtà territoriali. Il numero delle pendenze, infatti, non supera quello dei depositi degli ultimi tre anni; ciò significa che, nonostante le carenze di organico, mediamente i ricorsi sono decisi nel triennio, rispettando così il termine ritenuto congruo anche a livello europeo per la definizione del giudizio di primo grado. L'obiettivo del Tribunale è quello di fornire una risposta il più celere possibile alla domanda di giustizia, non soltanto per il contenzioso soggetto ai riti speciali, per i quali la sentenza giunge ormai entro i ridotti (o ridottissimi come per il contenzioso in tema di appalti) termini processuali previsti dal cod.proc.amm., ma anche per tutti i casi in cui è stata segnalata attraverso istanza di prelievo, o è emersa in sede cautelare l'urgenza della decisione, anche tramite l'utilizzo del comma 10 dell'art. 55 del codice.

- NUOVI RICORSI ED ARRETRATO

Passando all'esame dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso, il dato più importante è quello della diminuzione, pari a circa il 6%, dei ricorsi introitati rispetto all'anno precedente (875 nel 2018, a fronte di 932 nel 2017).

Tale dato non è rilevante di per sé, ma quale sintomo di una tendenza che dura da diversi anni e induce a qualche preoccupazione e riflessione, se si pensa che nel 2014 (e quindi appena quattro anni prima rispetto al 2018, che oggi prendiamo in considerazione) i ricorsi introitati erano pari a 1.383, sicché nel quadriennio si è verificata una flessione progressiva pari a circa il 37%, di indubbia rilevanza.

La preoccupazione è che in Liguria stiamo pagando gli effetti dell'onda lunga della crisi, che in questa Regione ha colpito duramente, e da cui non ci siamo ancora risollevati. Significativo è il dato disaggregato circa il consistente calo che si è registrato relativamente ai ricorsi in materia di urbanistica ed edilizia (scesi da 262 nel 2017 a 198 nel 2018); è noto infatti che l'edilizia e le costruzioni hanno un effetto trainante anche su altri settori dell'economia.

La riflessione è sulle prospettive attuali del processo amministrativo. Anche a livello nazionale, infatti, si sta verificando una sensibile e costante flessione dei ricorsi introitati (che da 63.723 nel 2014 sono diventati 49.968 nel 2018). Non deve trarre in inganno la lieve inversione di tendenza che si è verificata nell'ultimo anno (incremento di 1.413 ricorsi) perché tale inversione è dovuta pressoché totalmente alla specifica situazione del T.A.R. del Lazio, dove in ragione della competenza territoriale accentrata sono stati depositati 2.120 ricorsi in più rispetto all'anno precedente, mentre in quasi tutte le altre Regioni si sono verificati un calo o una stagnazione.

In questa contingenza, ci si deve chiedere se attualmente (nella situazione di crisi economica in cui il nostro Paese si trova da anni), il processo amministrativo sia diventato un processo per ricchi, al quale possono accedere le imprese e gli operatori economici, mentre i comuni cittadini hanno difficoltà a rivolgersi al giudice, stante l'ammontare dei costi che devono sostenere, non ultimo quello del contributo unificato, particolarmente esoso per determinate materie. E' auspicabile un intervento del legislatore, volto a rendere effettivo l'accesso alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Tornando al nostro T.A.R., per quanto concerne l'arretrato si è verificata una sua riduzione dell'8,1% (le pendenze sono passate da 2.969 alla data del 31.12.2017 a 2.729 alla data del 31.12.2018), leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, che è stata pari a circa il 10%, ma che è comunque positiva, tenuto conto delle summenzionate carenze dell'organico e della circostanza che si conferma un *trend* virtuoso instaurato a partire dall'anno 2006, in cui i ricorsi arretrati ammontavano addirittura a 25.563.

Il problema rimane lo zoccolo duro dei ricorsi ultra quinquennali ancora non decisi, pari a 757, cioè a circa il 27% di quelli pendenti. Come avevo già osservato nella relazione dell'anno precedente, si tratta però di un arretrato fittizio e che non desta preoccupazione, riguardando per lo più vecchie controversie per le quali è dubbia la persistenza dell'interesse, che non si riescono a decidere perché spesso gli avvocati hanno perso i contatti con le parti e presentano continue richieste di rinvio. Queste situazioni possono essere definite (confidando nella collaborazione degli avvocati) tramite il programma straordinario di smaltimento dell'arretrato indetto dal nostro organo di autogoverno, che prevede udienze dedicate unicamente alla trattazione di

ricorsi arretrati, al quale il T.A.R. Liguria ha aderito sia per l'anno 2018 che per l'anno in corso.

Anche l'Ufficio del processo, istituito presso il nostro Tribunale nel dicembre 2017, contribuirà a perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza, adottando misure volte ad accelerare lo smaltimento dei ricorsi più datati e la definizione di giudizi per udienze seriali, previa ricerca di quelli appartenenti a tematiche simili.

-TIPOLOGIA DEL CONTENZIOSO

Per quanto riguarda la distribuzione del contenzioso per materie, nell'anno 2018 i settori quantitativamente più rilevanti si confermano l'urbanistica ed edilizia (circa il 22% dei ricorsi depositati), i provvedimenti concernenti gli stranieri (13%), gli appalti (11%), il pubblico impiego (9%), l'esecuzione del giudicato (8%), le autorizzazioni e concessioni (7%).

Qualche breve considerazione anche sulle variazioni in aumento o diminuzione rispetto all'anno precedente. Si è già detto del consistente calo dei ricorsi in materia di urbanistica ed edilizia, mentre un sensibile incremento, in coerenza con quanto si sta verificando in altre Regioni, si riscontra per i ricorsi in materia di appalti pubblici. L'incremento è costante negli ultimi anni (siamo passati da 66 ricorsi nel 2016, a 79 del 2017 e a 94 nel 2018) ed è sintomo delle difficoltà in cui versano le imprese, che non esitano ad adire le vie legali, sobbarcandosi i relativi oneri, per contendersi le commesse pubbliche disponibili, in un momento di crisi del mercato.
Sostanzialmente stazionari i ricorsi proposti dai cittadini stranieri (da 115 nel 2017 a 118 nel 2018), che si confermano al secondo posto fra tutti quelli introitati, ed i ricorsi in materia di pubblico impiego (da 78 a 80).
In calo i ricorsi in materia di autorizzazione e concessione (passati da 120 nel 2016 a 75 nel 2017 e a 62 nel 2018) che riguardano, fra l'altro, le controversie avverso i provvedimenti emanati dalle Autorità portuali, a conferma delle attuali difficoltà del ciclo economico.
In notevole calo anche i ricorsi in materia di sicurezza pubblica (passati da 84 nel 2017 a 52 nel 2018), che hanno comunque una scarsa incidenza percentuale sul totale di quelli proposti, a conferma della circostanza che in Liguria non ci sono grossi problemi, per lo meno prendendo a termine di paragone la situazione di Regioni limitrofe. Nell'ambito di questa categoria in sensibile calo anche le controversie avverso i provvedimenti di diniego alla detenzione di armi e munizioni, che nel triennio precedente erano progressivamente raddoppiate (facendo pensare ad una sorta di corsa alle armi da parte della cittadinanza) e invece nell'anno 2018 sono state soltanto 31.

Nel corso dell'anno 2018 i ricorsi depositati con contestuale istanza cautelare sono stati 500, in leggera flessione rispetto all'anno precedente (508), ma in percentuale maggiore sul totale di quelli pervenuti (57%). Invece le richieste di decreto cautelare monocratico sono state 74, in leggero calo rispetto all'anno precedente (76).
Per quanto riguarda gli altri procedimenti camerali, sono diminuiti i ricorsi in materia di accesso (da 19 a 15), e quelli avverso il silenzio della P.A. (da 19 a 13).

- PROVVEDIMENTI EMESSI

La lettura dei dati statistici delle sentenze che definiscono il giudizio evidenzia un lievissimo incremento rispetto all'anno precedente, con la pubblicazione di 870 sentenze (746 + 124 "brevi"), che unitamente ai decreti di estinzione del giudizio per inattività delle parti ha portato alla definizione di 1.134 ricorsi. Si tratta di un risultato forse inferiore a quello auspicabile, ma che è stato condizionato dalle carenze dell'organico del personale di magistratura di cui si è già fatto cenno; peraltro va valutata positivamente la circostanza, sopra evidenziata, che anche nell'anno 2018 si è fatto un passo in avanti verso la riduzione dell'arretrato, che è calato dell'8,1% rispetto all'anno precedente.
Il dato relativo ai ricorsi definiti è significativo anche sotto un altro profilo. Tralasciando i decreti di perenzione, che si limitano a prendere atto della estinzione del giudizio per inattività delle parti, e volendo considerare soltanto le sentenze "effettive", la statistica ci dice che sono state quasi di entità pari ai ricorsi introitati. Questo significa che attualmente il Tribunale non produce più arretrato ed è in grado di decidere, annualmente, un numero di controversie pari a quello dei ricorsi pervenuti, con l'ulteriore prospettiva di poter arrivare nel giro di qualche anno, se potremo contare su di un organico adeguato, ad un totale abbattimento dell'arretrato.
Relativamente agli esiti dei provvedimenti definitivi emessi dal Tribunale, quelli di accoglimento hanno riguardato 199 sentenze (pari al 22,9% delle sentenze emesse), mentre gli esiti di rigetto sono stati 319 (pari al 36,7%), cui devono aggiungersi 321 esiti di puro rito (irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, cessata materia del contendere) pari al 36,9%; gli altri esiti sono stati 31 (pari al 3,6%).
Infine un accenno agli appelli. Nel 2018 sono stati registrati 126 appelli avverso le sentenze emesse da questo Tribunale, pari al 14,50%. Non essendo ancora disponibili i dati circa l'esito degli appelli, ed ipotizzandone in via presuntiva il loro accoglimento nella misura del 50%, si deve concludere che le sentenze del TAR Liguria hanno un tasso di definitività di oltre il 92%.
Per gli ulteriori dati statistici si fa riferimento alle tabelle allegate e, per quanto riguarda le decisioni più rilevanti emesse nel 2018, alla rassegna curata con precisione ed attenzione dal cons. Luca Morbelli, al quale va un ringraziamento particolare.

CONCLUSIONI

Questa, in estrema sintesi, le cose che sono state fatte nel corso dell'anno 2018, forse non del tutto rispondenti alle aspettative dei fruitori del "servizio" giustizia, ma sicuramente frutto di dedizione e professionalità.
In conclusione, un ringraziamento particolare al Presidente della Seconda Sezione Roberto Pupilella ed ai magistrati di questo Tribunale per il lavoro svolto, l'impegno profuso e la dedizione dimostrata, attestati dai risultati raggiunti in una situazione di carenza di organico.
Ringrazio come sempre il Segretario Generale, il personale amministrativo tutto e gli avvocati che frequentano il T.A.R. Liguria.
Auspico di conseguire nell'anno 2019 un miglioramento degli standard qualitativi e di tempestività, già elevati, dei quali questo Tribunale ha dato in passato ampia dimostrazione. Con questo auspicio, vi ringrazio per la vostra attenzione e

DICHIARO APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

Consigliere Luca Morbelli

Selezione della giurisprudenza anno 2018

SOMMARIO

1.ACCESSO

2.ALBERGHI

3.APPALTI

4.ARMI

5.CACCIA

6.COMMERCIO

7.CONCESSIONI

8. DA.Spo

9.EDILIZIA E URBANISTICA

10.ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE

11.GIURISDIZIONE E COMPETENZA

12.IMPOSTE,TASSE E TARIFFE

13.INQUINAMENTO E IMMISSIONI

14.MAGISTRATI

15.PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

16.PROCESSO AMMINISTRATIVO

17.PUBBLICO IMPIEGO

18.RESPONSABILITA' DELLA P.A.

19.STRANIERI

RASSEGNA GIURISPRUDENZA

2018

ACCESSO

I, 09/05/2018, n.434
Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L 241/1990, deve intendersi per documento amministrativo qualsiasi narrazione di fatti desumibile da supporti scritti, iconografici, elettronici o altro: non si tratta, quindi, della necessità di elaborare dei dati, quanto piuttosto di reperirli in modo congruo e di presentarli al richiedente che dimostra di essere in possesso di un titolo per visionarli e copiarli.

I, 17/04/2018, n.348
In sede di procedimento di finanza di progetto, va differito l'esercizio dell'accesso documentale al momento in cui sarà eventualmente formulata la dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dalla Società controinteressata.

II, 23/01/2018, n.51
Il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell'amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 cod. proc. amm., come già prima dall'art. 25, L. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l'istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso ovvero l' amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è certamente ammissibile l'impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo. Pertanto, qualora il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a confermare — con decisione non autonomamente impugnabile — la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza .

ALBERGHI

I, 08/03/2018, n.208
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legislazione regionale per ottenere il c.d. svincolo alberghiero (nella specie ex art. 2, comma 2, lett. a), della l.r. Liguria n. 1/2008), spetta al privato richiedente e non all'amministrazione pubblica, poiché solo l'interessato ha agevole accesso agli elementi necessari per dimostrare l'impossibilità di adeguamento della propria struttura ricettiva.

APPALTI

II, 30/10/2018, n.869
In ossequio al principio della massima partecipazione alle gare, la rotazione degli inviti presuppone la scelta della stazione appaltante di limitare il numero degli operatori cui attingere per gli inviti, sicché non appare applicabile nelle procedure nelle quali siano stati invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

II, 30/10/2018, n.870
La sospensione dell'aggiudicazione per mancata giustificazione dell'offerta consente all'amministrazione di annullare l'aggiudicazione ovvero di procedere a nuova verifica dell'anomalia. La riapertura della verifica dell'anomalia a seguito di statuizione cautelare determina l'improcedibilità del ricorso avverso la precedente aggiudicazione. In sede di rinnovazione della verifica di anomalia è consentita la presentazione di giustificazioni più approfondite di quelle originarie, anche oltre il termine di legge, stante la non perentorietà dello stesso.

I, 17/10/2018, n.826
Un vizio intrinseco del piano economico finanziario — come quello di un riferimento temporale diverso dallo stabilito — si riflette fatalmente sulla qualità dell'offerta medesima e la inficia; tale vizio non configura una mera irregolarità formale e non è sanabile mediante il soccorso istruttorio.

II, 17/10/2018, n.828
Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 80/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara pubblica fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti che possano influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni obbligatorie ai fini del corretto svolgimento della procedura.

I, 14/08/2018, n.678
Se è pacifico che il soccorso istruttorio non possa essere applicato per porre rimedio a irregolarità essenziali dell'offerta economica o dell'offerta tecnica ovvero per modificarne

o integrarne il contenuto, non si rinvengono espresse previsioni normative che si frappongano al suo utilizzo per emendare la dichiarazione afferente il riparto delle quote di esecuzione fra i componenti di un costituendo raggruppamento.

II, 12/06/2018, n.516
Nell'offerta di partecipazione ad una gara pubblica, l'ommessa indicazione dei costi di sicurezza è sanzionata con l'esclusione del partecipante, indipendentemente dalla sussistenza di una espressa previsione in tale senso nel bando di gara, non potendo tale omissione essere supplita neppure attraverso il ricorso al soccorso istruttorio.

II, 28/05/2018, n.487
Il principio dell'immodificabilità delle medie e delle soglie da parte di eventi successivi all'ammissione è espresso dall'art. 95, comma 15, d.lgs. 50/16; in quanto principio generale la norma opera anche nel caso in cui la determinazione delle medie sia avvenuta per effetto di un procedimento discrezionale e non può essere circoscritta alla sola riformulazione delle medie e delle soglie di anomalia.

II, 21/05/2018, n.463
Anche in materia di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare del danno.

II, 21/05/2018, n.466
La commistione tra offerta tecnica e offerta economica, nel senso dell'inserimento nella prima di elementi esclusivamente riservati alla seconda, implica una violazione delle esigenze di segretezza delle offerte, nella misura in cui permette una conoscenza dei contenuti dell'offerta economica prima dell'apertura della busta che la contiene, con ciò vanificando irrimediabilmente le esigenze di imparzialità sottese alla sequenza procedimentale dell'aperura dei plichi e delle pertinenti verifiche e valutazioni.

II, 17/04/2018, n.350
Qualora una clausola di un bando di gara precluda ogni possibilità di vittoriosa partecipazione ad una procedura di appalto è onere del concorrente che lamenti questo vizio dedurlo nei confronti della lex specialis, decorrendo i termini dalla pubblicazione della stessa. Nel caso in cui, tuttavia, la clausola di bando sia nulla, come nel caso di specie, per impossibilità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., il termine sarà quello di 180 giorni.

I, 10/04/2018, n.299
Il tenore letterale della disposizione dell'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016, concernente l'indicazione nell'offerta del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza), rende evidente il carattere imperativo della previsione e, pertanto, la sua capacità di eterointegrare la legge di gara. Corollario del principio di eterointegrazione è la doverosità dell'adempimento imposto dalla norma predetta la cui omissione comporta, pertanto, l'esclusione dell'offerta irregolare, sebbene tale conseguenza non sia espressamente prevista dalla norma imperativa violata.

II, 21/05/2018, n.466
Il contenuto del bando di gara rappresenta un vincolo dal quale la stazione appaltante non può sottrarsi, la stessa infatti, al pari dei concorrenti, è inderogabilmente tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data per la procedura di affidamento; pertanto, l'eventuale ammissione alla gara dell'offerta della controinteressata rappresenterebbe un'indebita disapplicazione delle norme della lex specialis.
II , 09/04/2018 , n. 292
Il così detto rito super-accelerato di cui all' art. 120 comma 2-bis c.p.a . concerne soltanto i provvedimenti di ammissione alla gara all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, non già di rispondenza delle offerte tecniche alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto.

sez. II , 28/03/2018 , n. 252
Ai sensi dell' art. 79 comma 2 d.lg. 50/2016 spetta alla pubblica amministrazione determinarsi circa l'essenzialità o meno del sopralluogo a seconda dell'importanza che il medesimo riveste in relazione alla prestazione richiesta all'operatore economico. Dal riconoscimento di tale potere di scelta discende che, qualora l'amministrazione si determini per l'imprescindibilità della visita dei luoghi, tanto da subordinarne la presentazione dell'offerta, e tale sopralluogo risulti appropriato all'oggetto della gara, un eventuale inadempimento da parte dell'operatore economico legittima la relativa esclusione della procedura.

II, 21/03/2018, n.235
All'apertura delle buste delle offerte tecniche deve procedersi in seduta pubblica, trattandosi di un passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, che deve essere presidiata dalle medesime garanzie di pubblicità e trasparenza previste per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.

II, 21/03/2018, n.233

Il consolidamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva conseguente al rigetto del ricorso per motivi aggiunti frustra irrimediabilmente anche l'interesse strumentale al bene della vita (l'effettuazione della gara con diverse regole) sotteso al ricorso introduttivo proposto contro il bando di gara.

II, 16/03/2018, n.224
L'art. 6, comma, 4 della l. n. 537/93, come sostituito dall'art. 44 l. n. 724/94, ha natura imperativa in ragione delle finalità pubblicistiche sottese all'istituto della revisione prezzi, rappresentate, da un lato, dall'esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, e, dall'altro, dalla necessità di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Dalla natura imperativa della norma di cui all'art. 6, l. n. 537/1993 discende la prevalenza della stessa sulla regolamentazione pattizia, di talché nessuna limitazione è configurabile in ordine al diritto di revisione del compenso e le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità parziale ex art. 1419 c,c., ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge.

II, 21/03/2018, n.235
Laddove la partecipante ad una gara abbia fornito un'informazione falsa, suscettibile di influenzare il giudizio sui progetti offerti, ogni eventuale vizio della comunicazione di avvio del procedimento resta sanato ai sensi dell'art. 21-octies comma 2 L. n. 241/1990.

II, 21/03/2018, n.233
Il consolidamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva conseguente al rigetto del ricorso per motivi aggiunti frustra irrimediabilmente anche l'interesse strumentale al bene della vita (l'effettuazione della gara con diverse regole) sotteso al ricorso introduttivo proposto contro il bando di gara.

II, 16/03/2018, n.224
Il diritto alla revisione del prezzo è strettamente legato al carattere periodico e di durata del contratto di appalto, sicché la relativa quantificazione segue le cadenze nelle quali il contratto stesso si articola. Pertanto, in un rapporto contrattuale basato su cadenze annuali, come sono quelli de quibus, il compenso revisionale non può che essere calcolato sulla base degli incrementi dei costi rilevati al termine di ogni anno, rappresentando l'anno il termine di riferimento sia per ciò che attiene alla durata del contratto, sia per ciò che concerne gli stanziamenti di bilancio necessari a far fronte ai

pagamenti dovuti dall'amministrazione agli appaltatori. E ciò prescindendo dalla considerazione dell'oscillazione mensile dei costi

II, 06/03/2018, n.203
In sede di gara d'appalto, la latitudine applicativa dell'istituto del soccorso istruttorio non può essere estesa fino a comprendere anche i contenuti propriamente tecnici dell'offerta.

II, 21/02/2018, n.170
La previsione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. 50 del 2016 secondo la quale l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, non riguarda la fattispecie di una presunta falsità di una dichiarazione concernente un requisito di capacità speciale. Pertanto, in tal caso, non trova applicazione l'art. 120, comma 2-bis c.p.a., poiché il comportamento in questione non costituisce un requisito di ammissione cioè un elemento che preesiste alla gara, ma costituisce un comportamento posto in essere in gara che ben può situarsi anche in un momento successivo alla fase dell'ammissione, potendo venire scoperto durante i controlli successivi all'aggiudicazione.

II, 06/02/2018, n.112
Nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare. Peraltro, va ammessa l'operatività della nuova disciplina del soccorso istruttorio anche alla mancata indicazione del subappaltatore necessario.

ARMI

I, 17/05/2018, n.459
L'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi deve considerarsi legittimamente negata qualora risulti, fra i motivi del diniego, il riferimento a episodi, anche remoti, relativi a conflittualità fisica e verbale del richiedente nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, circostanza dalla quale è desumibile una difficoltà di autocontrollo dello stesso che non compatibile con il giudizio di affidabilità posto a fondamento della relativa autorizzazione.

II, 06/04/2018 , n. 275
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. c.p.p.), nella parte in cui non prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali ed agenti della polizia

giudiziaria iniziato a seguito della pronuncia di una sentenza penale di condanna per i medesimi fatti oggetto di incolpazione, trovino applicazione i termini stabiliti dall' art. 9 comma 2 della legge 7.2.1990, n. 19 per l'avvio e la conclusione del procedimento, per contrasto con gli artt. 3 e 97 primo comma della Costituzione .

II, 21/02/2018, n.173
La riabilitazione non fa venir meno l'automatismo del diniego di rilascio del porto d'armi imposto dall'art. 43 TULPS, id est il carattere vincolato del relativo potere.

CACCIA

II, 04/10/2018, n.769
In tema di caccia, deve rilevarsi come l'esercizio venatorio sia vietato durante il periodo di nidificazione e nelle fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione.

I, 23/01/2018, n.36
Anche in ordine alla sanzione per la violazione del limite delle cartucce effettivamente inserite nell'arma destinata alla caccia va richiamata la nota distinzione tra gli illeciti di pericolo e di danno, più nota al diritto penale ma applicabile anche alle trasgressioni amministrative: in questo caso la normativa violata tende ad assicurare che il cacciatore non possa concretamente esplodere più di due cartucce in successione, così da non elevare il livello di differenza tra la capacità di fuoco dello strumento e quella dell'animale di fuggire.

COMMERCIO

II, 22/06/2018, n.556
La essential facility doctrine serve ad individuare quei beni che per le loro caratteristiche strutturali siano da considerarsi essenziali per la concorrenza e, pertanto, la possibilità di rifiuto di contrattare rispetto ad essi configura un abuso di posizione dominante. Gli elementi che consentono di ritenere che un bene costituisca “essential facility” sono i seguenti: a) controllo da parte di un singolo operatore; b) essenzialità per potere operare in un singolo mercato; c) non duplicabilità del bene intesa come difficoltà rilevante per qualsiasi operatore di creare un bene analogo a soddisfare le esigenze dell'operatore stesso.

II, 18/01/2018, n.26
La finalità perseguita dalle disposizioni di cui all'art. 100 t.u.l.p.s. non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso

la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. A questa stregua, deve ritenersi che l'ampia formulazione normativa vada interpretata nel senso che il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all'interno dei locali utilizzati.

CONCESSIONI

I, 30/10/2018, n.872
All'istanza di variazione della concessione demaniale marittima per l'esercizio di un cantiere navale non si applica il silenzio assenso.

I, 30/08/2018, n.683
Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime è precipuamente finalizzato a definire il rapporto fra le spiagge libere e quelle assegnata in concessione. Se ne evince che i contenuti del Progetto comunale, salvo casi particolari in cui sia implicata la realizzazione di interventi edilizi, non integrano i presupposti per l'esperimento della VAS o della procedura di assoggettabilità a VAS.

II, 01/08/2018, n.671
La verifica di anomalia dell'offerta va applicata anche alle gare per l'affidamento di concessioni.

I, 14/06/2018, n.539
L'art. 107 del D.Lgs 267/2000 stabilisce il principio della divisione tra le funzioni di indirizzo politico -amministrativo e l'attività di gestione, tale principio comporta che l'adozione di un provvedimento di gestione amministrativa, come la concessione di una porzione di suolo pubblico per collocarvi un'isola ecologica, debba intendersi riservata, anche qualora sia richiesto l'esperimento di accertamenti o valutazioni di natura discrezionale, alla competenza dei dirigenti dell'ente locale o, nei Comuni privi di dirigenti, ai responsabili dei servizi e degli uffici.

II, 10/04/2018, n.314
Le competenze regionali in ordine al demanio marittimo non possono incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario, le quali precedono logicamente la ripartizione delle competenze, venendo con ciò ribadita la essenziale e prioritaria

rilevanza della proprietà demaniale dei beni. Così come non possono incidere sulle facoltà che spettano allo Stato, l'ordine delle competenze gestionali non incide neppure sugli oneri reali e sulle responsabilità (ad es. ex art. 2053 cod. civ.) gravanti sul proprietario del bene.

D.A.Spo.

I, 26/06/2018, n.568
L'applicazione del c.d. daspo può essere disposta, di norma, per un periodo oggetto di valutazione discrezionale dell'autorità emanante, compreso fra un minimo di un anno e un massimo di cinque anni; tale flessibilità impone un onere di motivazione in merito al termine indicato nel provvedimento che dispone il divieto per cui occorre esplicitare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che abbiano indotto l'amministrazione a prevedere, in relazione alla gravità degli episodi accertati o alla pericolosità in concreto del soggetto, una durata superiore al minimo previsto dalla legge.

I , 26/03/2018 , n. 241
Il principio di legalità non ammette una lettura estensiva della norma di prevenzione prevista dall' art. 6 della legge 401 del 1989 (il c.d. daspo), così da inibire l'accesso allo stadio e alle strutture sportive a coloro che ne sono frequentatori, e che in ambiti differenti hanno palesato un'indole violenta o comunque proclive alla vibrata protesta. Va ribadito, quale imprescindibile presupposto dei provvedimenti interdittivi di cui alla norma predetta, la necessità di un collegamento oggettivo tra il fatto-reato e le manifestazioni sportive.

I, 26/03/2018, n.241
L'applicazione del D.A.Spo. alla luce dall'attuale formulazione dell'art. 6, deve essere interpretato in senso restrittivo in quanto, viceversa, trascende le finalità del sistema di prevenzione disciplinato dalla legge n. 401 del 1989, chiaramente preordinato a fronteggiare, non una pericolosità "generica" del soggetto, ma la pericolosità "specifica" che si manifesta nell'ambito sportivo. Il D.A.Spo., che costituisce un istituto centrale del sistema di prevenzione, risulta quindi preordinato, per sua natura, ad arginare esclusivamente i fenomeni di violenza originatisi entro i confini delle manifestazioni sportive. La contraria opzione interpretativa determina un'estensione indiscriminata della misura di prevenzione, con l'irragionevole conseguenza di renderla applicabile a prescindere dal fatto che i suoi destinatari frequentino o meno gli stadi. Tale risultato tradisce le finalità della legge e si pone in distonia rispetto alle esigenze, direttamente discendenti dal principio di legalità, che impongono di elaborare con sufficiente grado di determinatezza la descrizione legislativa delle fattispecie di pericolosità sociale. A fronte dell'obiettiva ambiguità del dettato legislativo, occorre optare, pertanto, per l'interpretazione più conforme alla Costituzione la quale comporta,

quale imprescindibile presupposto dei provvedimenti interdittivi ex art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, la necessità di un collegamento oggettivo tra il fatto -reato e le manifestazioni sportive.

I, 09/03/2018, n.211
L'art. 6 Della Legge 401/1989 applicata nella specie prevede la possibilità di applicare il cosiddetto daspo anche a condotte esulanti dall'ambito sportivo, ma solo in caso di condanna già pronunciata, un'ipotesi quindi che non ricorre nella specie. Il principio di legalità non ammette una lettura estensiva della norma di prevenzione applicata, così da inibire l'accesso allo stadio e alle strutture sportive a coloro che ne sono frequentatori, e che in ambiti differenti hanno palesato un'indole violenta o comunque proclive alla vibrata protesta.
Il principio di legalità non ammette una lettura estensiva della norma di prevenzione prevista dall'art. 6 della legge 401 del 1989 (il c.d. daspo), così da inibire l'accesso allo stadio e alle strutture sportive a coloro che ne sono frequentatori, e che in ambiti differenti hanno palesato un'indole violenta o comunque proclive alla vibrata protesta.

EDILIZIA e URBANISTICA

I, 11/12/2018, n.961
La dichiarazione di inizio attività costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, la cui rimozione può avvenire solo esercitando il potere di annullamento in autotutela, di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990.

I, 10/12/2018, n.956
In materia edilizia, il termine di prescrizione del contributo di costruzione deve essere calcolato a partire dal giorno del rilascio del titolo edilizio.

I, 26/10/2018, n.865
L'isola ecologica condominiale deve essere posizionata nelle immediate vicinanze degli utilizzatori e preferibilmente in un'area privata. Solo in mancanza di spazi adeguati potrà essere autorizzata l'occupazione di una zona pubblica per il deposito dei rifiuti. Ma previa adeguata comparazione documentata degli interessi in gioco e facendo particolare attenzione a non disturbare troppo i vicini.

I, 12/09/2018, n.696
Non possono nutrirsi dubbi circa la rilevanza urbanistica dell'intervento che comporti il mutamento di destinazione d'uso di un immobile da autorimessa, sia pure non pertinenziale, a commerciale; tale intervento comporta, infatti, il passaggio tra

categorie urbanisticamente differenti, con un aggravio del carico urbanistico che integra il presupposto per il pagamento degli oneri relativi alla nuova destinazione.

I, 29/06/2018, n.571
Ai fini della edificazione di un "manufatto ad uso ricovero di attrezzature agricole, costituito da pannelli prefabbricati tipo sandwich e copertura a due falde", è richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, atteso che la sua realizzazione comporta una stabile volumetria fuori terra, idonea a modificare l'assetto urbanistico del territorio, nonostante l'assenza di fondamenta e le contenute dimensioni.

I, 25/06/2018, n.564
Non è possibile ricavare la conformità edilizia delle opere dall'accertamento incidentalmente compiuto ai fini del rilascio del certificato di agibilità, cui non può essere ascritto il significato di riconoscimento implicito di sanatoria edilizia; l'intervenuto rilascio del certificato di abitabilità, pertanto, non incide sul potere di reprimere l'abuso edilizio.

I, 12/04/2018, n.340
La pendenza di una controversia avviata per l'annullamento per il diniego di condono non comporta l'onere per il Comune di astenersi dall'ingiungere la demolizione del manufatto in questione.

I, 12/04/2018, n.340
Il divieto di costruzione sancito dall'art. 9, Legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal susseguente d.m. 1 aprile 1968 n. 1404 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, attesa la loro prossimità alla sede autostradale; esso appare invece correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Ne deriva che le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.

I, 10/04/2018, n.310
La tettoia necessita di un idoneo titolo allorché esula dai minimi contenuti che può avere un piccolo riparo aperto da tre lati, sì che essa costituisce spazio edificabile a tutti gli effetti quando viene realizzato un vero e proprio ambiente fruibile in via continuativa.

sez. I , 26/03/2018 , n. 243
Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce atto endo-procedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale dotato del potere provvedimentale, e pertanto non immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile.

I, 22/02/2018, n.179
Se è vero che la proprietà di una costruzione in area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori determina, di norma, una posizione qualificata e differenziata che legittima all'impugnazione del relativo titolo edilizio, per configurare un interesse legittimo, però, è anche necessario che la posizione soggettiva sia astrattamente ritenuta meritevole di tutela dall'ordinamento, sicché non può essere riconosciuto l'interesse ad agire in capo al soggetto che abbia alterato per primo l'aspetto originario dei luoghi, mediante costruzioni che, allo stato, non sono suscettibili di alcun proficuo utilizzo e costituiscono fonte di pregiudizio per i valori paesaggistici tutelati nella zona.

I, 25/01/2018, n.54
L'art. 20 del t.u. edilizia riserva al dirigente o al responsabile dell'ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell'organo di governo in tale ambito procedimentale: è pertanto illegittimo per incompetenza il diniego espresso mediante una deliberazione “di indirizzo” della Giunta comunale.

I, 23/01/2018, n.32
In caso di denuncia di inizio attività, per evitare la decadenza dell'amministrazione, è necessario che l'atto di inibizione dei lavori non venga soltanto adottato, ma anche consegnato all'agente postale entro il termine prescritto per l'esercizio del potere.

I, 11/01/2018, n.16
La misura dell'acquisizione gratuita può operare anche nell'ipotesi in cui il proprietario attuale, pur non responsabile dell'abuso, abbia acquistato l'immobile dal proprietario che ha realizzato le opere abusive; infatti, prevale l'esigenza di impedire che, attraverso l'alienazione del bene, siano poste in essere misure elusive dell'acquisizione gratuita (o della demolizione d'ufficio).

I, 11/01/2018, n.11
Il regolamento edilizio comunale costituisce la sede naturale in cui l'ente locale può introdurre prescrizioni relative alle infrastrutture di cui agli elettrodotti. In proposito la prescrizione regolamentare secondo cui le reti devono essere interrate non può ritenersi illogica ed irrazionale, ma diviene sproporzionata ed eccessivamente penalizzante solo

laddove non sia prevista alcuna eccezione ovvero la possibilità di valutare soluzioni alternative in casi particolari.

ESPROPRIAZIONE e OCCUPAZIONE

I, 09/07/2018, n.606
L'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusivo è un atto dovuto privo di contenuto discrezionale, l'adozione di tale atto è infatti subordinata soltanto all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

II, 25/09/2018, n.741
Le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto - salvo quelle, tassativamente indicate, relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi ed ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi -, come nel caso di applicazione di una clausola penale prevista dalla convenzione fra un minimo ed un massimo, rientrano nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

I, 03/08/2018, n.675
La procedura di selezione di dirigente pubblico, attivata tramite un avviso e connotata da una valutazione comparativa dei curricula delle candidature pervenute, è caratterizzata da elementi di carattere concorsuale sul piano procedurale e da una valutazione degli aspiranti sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all'esercizio delle funzioni da assegnare, che è in sostanza il connotato tipico proprio della procedura concorsuale; le relative controversie rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.

II, 01/08/2018, n.663
La controversia che investe in via principale l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi della pubblica amministrazione, in ordine all'esistenza di una servitù di uso pubblico presupposto di una richiesta di pagamento di canone concessorio per l'occupazione, resta devoluta ex art. 2907 cod. civ. alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

II, 22/06/2018, n.558
Il concetto di "assunzione" di dipendenti della P.A., contenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare

identiche finalità, sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A.

II, 28/05/2018, n.499
La controversia concernente l'entrata in vigore della variante del piano di bacino incide sul regime delle acque e rientra, pertanto, nella cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

II, 16/03/2018, n.224
Ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. e), n. 2, c.p.a., le controversie inerenti alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con l'introduzione di tale disposizione normativa è stata superata la distinzione tra controversie relative all'an debeatur della revisione prezzi (devolute al g.a.) e controversie relative al quantum (attribuite al g.o.), con conseguente concentrazione dinnanzi al giudice amministrativo di tutte le cause relative all'istituto della revisione, ivi comprese quelle concernenti la misura della revisione e la condanna al pagamento delle corrispondenti somme.

IMPOSTE, TASSE e TARIFFE

II, 21/02/2018, n.176
Di regola l'annullamento giurisdizionale di nuove tariffe che avrebbero dovuto essere approvate entro termini stabiliti non comporta anche l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, sicché il contribuente non è liberato dall'obbligo di pagamento, continuando a trovare applicazione la tariffa precedentemente vigente.

INQUINAMENTO e IMMISSIONI

I, 07/03/2018, n.204

L'art. 4, comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, esclude espressamente che i valori limite differenziali di immissione definiti dalla legge n. 447 del 1995 trovino applicazione alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali. Ne consegue che, per valutare l'intollerabilità delle immissioni acustiche prodotte dal traffico autostradale, secondo il criterio di cui alla

disposizione generale dell'art. 844 c.c., non può farsi applicazione del cosiddetto criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il rumore di fondo della zona e lo confronta con il livello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, ma si deve avere esclusivo riguardo ai valori di tipo assoluto stabiliti dalla normativa tecnica speciale di cui al d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

I, 25/01/2018, n.56

In tema di oneri per la messa in sicurezza da inquinamento la legge previgente (comma 10 dell'art. 17 del d.lg. n. 22/1997) prevedeva una fattispecie di onere reale cui accede un privilegio speciale immobiliare sulle aree per cui è necessario operare la bonifica. Ne deriva l'infondatezza della doglianza con cui l'attuale proprietario assume di non avere avuto parte alla causazione dell'inquinamento, posto che il titolo di responsabilità civile discende dal fatto oggettivo di essere titolare di in diritto reale immobiliare su un fondo da bonificare.

I, 25/01/2018, n.54
La censura di incompetenza, per il suo carattere radicale e assorbente, non ammette di essere graduata dalla parte e va scrutinata per prima in quanto, ove sussista effettivamente il vizio denunciato, il giudice amministrativo non potrà esaminare le altre questioni per non incidere sull'esercizio dei poteri dell'organo competente.

MAGISTRATI

I, 29/05/2018, n.501
L'indennità giudiziaria di cui all'art. 3, l. 19 febbraio 1981, n. 27 non spetta ai magistrati che usufruiscano dei permessi previsti dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I, 30/10/2018, n.871
Quando l'instaurazione del procedimento è finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale, le esigenze di celerità e tempestività sottese all'adozione di tale misura impongono di intervenire con urgenza,

dispensando l'Amministrazione dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione.

I, 23/10/2018, n.843
Ai sensi dell'articolo 1040, comma 1 lett. d) n. 19 e 1041, comma 1, lett. s) n. 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, per i quali l'autorità competente ha 180 giorni di tempo dalla conoscenza del fatto. "Per "conoscenza del fatto", dalla quale decorre il termine di 180 giorni per la conclusione degli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare, deve intendersi la conoscenza del fatto che astrattamente potrebbe integrare un illecito disciplinare ma che però non risulta ancora sostenuta da un corredo probatorio e che pertanto costituisce una conoscenza del tutto generica equiparabile, per la funzione, alla notitia criminis del procedimento penale.

I, 17/10/2018, n.822
Qualora non venga applicato il beneficio di cui all'art. 33 della L. 104/1992, motivato dall'esigenza del richiedente, dipendente delle Forze Armate, di prestare assistenza e cura ad un congiunto disabile, la Pubblica Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione che evidenzi con chiarezza le ragioni ostative al trasferimento connesse alle esigenze di servizio.

I, 09/10/2018, n.819
L'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco nella qualità di ufficiale di governo è pur sempre un atto imputabile all'ente locale il quale, essendo legittimato a resistere in giudizio, va individuato come destinatario della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

II, 19/09/2018, n.719
In presenza di una domanda di rinnovo presentata dopo la scadenza del termine di legge, l'amministrazione può superare la tardività, procedendo ugualmente al rinnovo del titolo scaduto, solo se sussiste una situazione di obbiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto, e se dunque il ritardo trova una valida giustificazione in cause di forza maggiore.

II, 02/07/2018, n.584
Deve ritenersi legittimo il diniego del rinnovo del documento di guida, adottato in virtù di comportamenti dai quali emerge un sostanziale spregio per i canoni di prudenza che devono essere adottati durante la guida degli autoveicoli; il

provvedimento di revisione della patente, infatti, non ha natura sanzionatoria ma cautelare e pertanto può essere assunto in base ad una valutazione ampiamente discrezionale degli elementi indiziari.

I, 29/06/2018, n.571
Fra le attività doverose della P.A. rientra anche l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, pertanto per l'adozione dei relativi provvedimenti, quale l'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, avendo tali provvedimenti natura di atti vincolati.

II, 06/06/2018, n.510
La divergenza di giudizio che impone, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, una motivazione specifica al revisore delle note caratteristiche rispetto al giudizio espresso dal compilatore della scheda valutativa, riguarda le valutazioni (parziali) afferenti alle singole doti dell'ufficiale giudicando essendo chiaro che, ove il revisore non concordi con il compilatore circa l'aggettivazione da usare in ordine a determinate doti o qualità dell'ufficiale da valutare, è tenuto a specificarne le ragioni in riferimento a circostanze o dati concreti, senza limitarsi ad apodittiche affermazioni; un obbligo di motivazione è, invece, inconfigurabile quando si tratti della qualifica finale ("eccellente", superiore alla media", etc.) poiché questa riassume le qualificazioni attribuite alle varie doti e qualità del giudicando e, trattandosi di un tipico giudizio di valore, è insindacabile nel merito qualora non appaia affetto da palese illogicità o incongruenza rispetto alle valutazioni parziali. Tale obbligo motivazionale non riguarda soltanto il giudizio finale, dal quale non si evinca in maniera chiara la giustificazione dell'abbassamento della valutazione finale, ma anche i singoli elementi in relazione al quale si è verificato il dissenso.

II, 05/06/2018, n.508
L'amministrazione, qualora proceda all'annullamento d'ufficio di un provvedimento ampliativo, è onerata a motivare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, che non può consistere nel mero ripristino della legalità e che deve risultare prevalente su quello privato consolidatosi al ritiro del provvedimento.

II, 19/04/2018, n.353
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco dal tenore letterale dell'art. 53 d.lgs. 267\2000 si ricava il carattere vincolato del

provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, rispetto al quale difetta qualsivoglia margine di apprezzamento di merito da parte dell'amministrazione dell'Interno. Ne deriva che la decadenza della giunta è direttamente legata all'evento che determina il venire meno della figura del sindaco, risultando invece lo scioglimento del consiglio un adempimento procedimentale successivo.

II, 10/04/2018, n.318
La parte privata proprietaria di un immobile con accesso carrabile su una strada pubblica è certamente titolare di una posizione qualificata di interesse che la abilita alla presentazione dell'istanza di installazione di impianto semaforico, a fronte della quale sussiste per il comune, titolare delle funzioni concernenti l'apposizione e la manutenzione della segnaletica (con la sola eccezione dei segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada, che nel caso di specie non rilevano - cfr. art. 37 comma 1 lett. d del codice della strada) l'obbligo - ex art. 2 L. n. 241/1990 - di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

I , 26/03/2018 , n. 243
La carenza di sottoscrizione autografa non integra ex se motivo di invalidità dell'atto amministrativo ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che lo ha adottato) emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sicura provenienza e l'attribuibilità dell'atto al suo autore.

La carenza di sottoscrizione autografa non integrerebbe ex se motivo di invalidità dell'atto amministrativo ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che lo ha adottato) emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sicura provenienza e l'attribuibilità dell'atto al suo autore. Ciò posto, anche a voler sostenere la più restrittiva tesi secondo cui la sottoscrizione autografa costituisce requisito essenziale dell'atto amministrativo, tale requisito dovrebbe comunque ritenersi prescritto per i soli atti originali e non per le copie, ancorché autentiche, considerato che ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti, che possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, "possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento"; ciò significa che la fotocopiatura dell'originale non costituisce il mezzo esclusivo per la formazione della copia.

II, 21/03/2018, n.235

Laddove la partecipante ad una gara abbia fornito un'informazione falsa, suscettibile di influenzare il giudizio sui progetti offerti, ogni eventuale vizio della comunicazione di avvio del procedimento resta sanato ai sensi dell'art. 21-octies comma 2 L. n. 241/1990.

I, 19/03/2018, n.226
La misura interdittiva antimafia deve fondarsi su elementi attuali dai quali sia ragionevolmente desumibile un pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa: essa non può fare riferimento soltanto a fatti remoti, ormai privi di attualità.

I, 08/03/2018, n.208
L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è applicabile allorché sulle istanze debba pronunciarsi un organo collegiale quale un consiglio comunale. In tal caso, infatti, la determinazione di diniego non è frutto della sintesi delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni effettuate in sede istruttoria, ma discende dall'attuazione dei meccanismi decisionali propri degli organi collegiali. Ciò significa che prima della deliberazione non è maturata alcuna decisione in ordine all'oggetto della stessa, di talché non risulta possibile preannunciare i motivi alla base di un eventuale diniego.

I , 26/03/2018 , n. 243
La carenza di sottoscrizione autografa non integrerebbe ex se motivo di invalidità dell'atto amministrativo ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che lo ha adottato) emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sicura provenienza e l'attribuibilità dell'atto al suo autore. Ciò posto, anche a voler sostenere la più restrittiva tesi secondo cui la sottoscrizione autografa costituisce requisito essenziale dell'atto amministrativo, tale requisito dovrebbe comunque ritenersi prescritto per i soli atti originali e non per le copie, ancorché autentiche, considerato che ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti, che possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, "possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento"; ciò significa che la fotocopiatura dell'originale non costituisce il mezzo esclusivo per la formazione della copia.

I, 08/03/2018, n.208
L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è applicabile allorché sulle istanze debba pronunciarsi un organo collegiale quale un consiglio comunale. In tal caso, infatti, la determinazione di diniego non è frutto della sintesi delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni effettuate in sede istruttoria, ma discende dall'attuazione dei

meccanismi decisionali propri degli organi collegiali. Ciò significa che prima della deliberazione non è maturata alcuna decisione in ordine all'oggetto della stessa, di talché non risulta possibile preannunciare i motivi alla base di un eventuale diniego.

II, 16/02/2018, n.158
In sede di procedimento disciplinare di militari, in relazione al requisito della adeguatezza della sanzione e della proporzionalità, valgono i seguenti principi: a) la potestà disciplinare, nelle sue forme proprie, opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale; b) la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che per violazione delle norme procedurali o in alcune ipotesi-limite di eccesso di potere, sotto il profilo della abnormità e del travisamento dei fatti; c) il principio di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario sulle suggestioni del diritto tedesco (art. 5, ultimo comma, del Trattato C.E., e ora art. 5, comma 4, del Trattato U.E.), non consente di controllare il merito dell'azione amministrativa.

II, 16/02/2018, n.158
La ratio delle norme che consentono la sottoposizione a procedimento disciplinare di stato dei militari in congedo è quella di evitare, con dimissioni dal servizio per altre cause, di eludere le conseguenze derivanti dall'accertamento di reati o di gravi violazioni disciplinari.

II, 29/01/2018, n.73
Anche con riferimento agli appartenenti alla Guardia di finanza, il procedimento sanzionatorio deve ritenersi tempestivamente concluso alla data di adozione del provvedimento finale, essendo irrilevante la sua successiva notificazione, atteso che la comunicazione del provvedimento disciplinare costituisce atto integrativo di efficacia (artt. 21-bis L. n. 241/1990 e 1334 cod. civ.) e, quindi, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei termini di massima durata del procedimento.

II, 23/01/2018, n.37
Ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990, senza allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'amministrazione, il relativo motivo deve ritenersi inammissibile, mentre l'art. 21-octies della legge n. 241/1990 deve essere interpretato nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre

previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

I, 17/10/2018, n.826
Nonostante il carattere « escludente » del ricorso incidentale, per ragioni di economia processuale si procederà all'esame prioritario del ricorso principale e dei motivi aggiunti, in quanto volti a censurare la correttezza dell'intera procedura di gara. Anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale, infatti, si configurerebbe un interesse strumentale e mediato della ricorrente all'accoglimento del ricorso, in relazione alla possibilità di rinnovazione della procedura.
II, 17/10/2018, n.828
La contestazione dell'ammissione del ricorrente principale non deve avvenire, anche se dedotta in via incidentale, nel termine di trenta giorni, dalla pubblicazione dell'ammissione del concorrente ricorrente principale sul profilo della stazione appaltante.

I, 05/10/2018, n.780
La presentazione di una domanda di sanatoria non comporta l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma produce una mera sospensione temporanea dell'efficacia della misura repressiva che, in caso di rigetto della domanda di sanatoria, potrà riacquistare la propria efficacia.

I, 05/10/2018, n.780
La presentazione di un'istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione eventualmente proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma produce unicamente un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, destinata a riacquistare la propria efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

II, 25/09/2018, n.765
Il comportamento processuale delle parti, successivo alla introduzione del ricorso e la totale assenza di attività difensiva consentono di trarre argomenti di prova per ritenere abbandonata la causa dalla parte, accettando quindi l'accertamento cristallizzato nella

ordinanza cautelare; pertanto, in sede di merito va confermata la statuizione resa in sede cautelare.

I, 21/09/2018, n.724
Il tardivo deposito del ricorso non determinato da eventuali difetti di funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa, ma da cause addebitabili alla parte che, non avendo configurato con congruo anticipo la propria strumentazione informatica, ha tentato di provvedervi solo in corrispondenza dell'ultimo giorno utile per l'adempimento processuale, non consente l'applicazione dell'errore scusabile.

I, 30/08/2018, n.685
Essendo volta ad impedire un possibile contrasto di decisioni inerenti al medesimo oggetto, la regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale opera anche nel caso in cui l'impugnazione giurisdizionale dell'atto conseguente sia successiva all'impugnazione in sede straordinaria dell'atto presupposto (fattispecie in tema di impugnazione di diniego di condono).

I, 22/08/2018, n.682
L'art. 120 d.lgs. 104 del 2010 stabilisce che l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture deve essere effettuata entro il termine dimidiato di trenta giorni. Tale disposizione persegue evidenti finalità acceleratorie dei giudizi aventi ad oggetto le procedure di gara ad evidenza pubblica e non riguarda l'ipotesi in cui vengano adottate misure autoritative per garantire l'effettuazione di un servizio pubblico. È appena il caso di precisare che l'esigenza di un'interpretazione rigorosamente restrittiva deriva dalla natura eccezionale della previsione che dimidia il termine per l'impugnazione, rendendo più difficoltoso il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito.

I, 14/08/2018, n.678
Onde evitare che le imprese siano costrette a proporre ricorsi "al buio", l'onere di immediata impugnativa previsto dall'art.120, comma 2-bis, c.p.a. deve intendersi ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura.

I, 04/07/2018, n.594
Qualora nelle more del giudizio di ottemperanza il decreto ingiuntivo venga spontaneamente eseguito, e sia espressamente dichiarata dalla parte ricorrente, la pretesa azionata nel giudizio risulta pienamente soddisfatta e pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

II, 03/07/2018, n.593

In tema di aggiudicazione di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 89/665/CEE il ricorso principale proposto da un offerente, il quale sia interessato ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso per una presunta violazione del diritto dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici, qualora sia diretto ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, non può essere dichiarato irricevibile in virtù di norme processuali nazionali per le quali deve essere esaminato prima il ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

I, 26/06/2018, n.568
L'identità delle censure e l'assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti escludono qualsiasi possibilità di turbamento nello svolgimento del processo cosicché, in un'ottica di economia dei mezzi giuridici e di agevolazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, non sussistono ostacoli all'ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo.

I, 25/06/2018, n.565
Il rito “super-speciale” degli appalti di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. non riguarda tutte le fattispecie di esclusione dalle procedure di affidamento, ma solo quelle disposte “all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” dei concorrenti; quindi tale rito non si applica in caso di contestata esclusione conseguenza di vizi concernenti la formulazione dell'offerta tecnica.

I, 19/06/2018, n.548
Il termine per impugnare gli esiti di una gara d'appalto decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione e non dallo scadere del termine per esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 79 comma 5 quater d.lgs. 163\2006; l'eventuale mancanza, nella comunicazione di aggiudicazione, di elementi sufficienti per formulare censure di legittimità costituisce evenienza di mero fatto che non può essere posta a carico della stazione appaltante.

II, 21/05/2018, n.467
La disposizione di cui all'art. 120 comma 2-bis c.p.a. non implica l'assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5 ultima parte, del c.p.a., sicché, in difetto della formale comunicazione dell'atto o della sua pubblicazione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento

da impugnare, a patto che l'interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.

I, 10/04/2018, n.299
A fronte di un'espressa graduazione dei motivi di impugnazione, la relativa indicazione è vincolante per il giudice amministrativo chiamato a decidere il ricorso.

I, 08/03/2018, n.210
In linea di principio, non è ritenuta necessaria la notifica del ricorso a tutte le autorità amministrative partecipanti alla conferenza di servizi le quali, pertanto, non assumono la veste di parti resistenti pubbliche (o, se si preferisce, di controinteressate). In tale ambito, pertanto, la partecipazione procedimentale non è di per sé sufficiente a determinare la posizione di parte necessaria del processo amministrativo. A maggior ragione, la garanzia del contraddittorio non sussiste in relazione al nuovo modulo della conferenza simultanea multilivello, atteso che il " non agisce come mero portavoce delle posizioni delle amministrazioni rappresentate e non è soggetto ad alcun mandato imperativo. Egli costituisce, in sostanza, il momento di sintesi degli interessi pubblici settoriali affidati ai diversi organismi competenti e, in ragione dell'autonomia che connota la sua posizione, è l'unico soggetto dotato di legittimazione processuale passiva, fatta eccezione per il caso in cui le amministrazioni rappresentate abbiano adottato un atto che risulti autonomamente lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente.

I, 22/02/2018, n.179
Il prolungamento del termine di cui all'art. 41 comma 5 cod. proc. amm. vale soltanto per la notificazione del ricorso alla parte privata che risiede all'estero, mentre rimane di sessanta giorni per la notificazione dello stesso all'amministrazione.

II, 21/02/2018, n.170
Nel rito superspeciale di cui ai commi 2 - bis e 6 - bis dell'art. 120 c.p.a. stante l'oggetto del processo delineato dalla norma, il ricorso incidentale si qualificherà sempre come paralizzante essendo sempre finalizzato alla esclusione del ricorrente principale; tuttavia, l'accoglimento del ricorso incidentale non determinerà soltanto la reiezione del ricorso principale ma anche l'obbligo dell'amministrazione, in ossequio all'efficacia conformativa del giudicato amministrativo, ad escludere la ricorrente principale dalla gara.

II, 21/02/2018, n.174

Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara o contro quello di aggiudicazione provvisoria diviene improcedibile nel caso di omessa impugnazione dell'aggiudicazione definitiva successivamente intervenuta, anche qualora nel medesimo ricorso sia stata esperita anche domanda risarcitoria. Data la relazione intercorrente fra esclusione ed aggiudicazione, la pretesa illegittimità della prima si riflette sulla seconda in termini di invalidità viziante - e non caducante -, sicché anche l'aggiudicazione definitiva deve essere necessariamente impugnata, poiché il difetto d'impugnazione ha come conseguenza l'inutilità di un'eventuale decisione di annullamento dell'esclusione.

PUBBLICO IMPIEGO

I, 12/09/2018, n.698
L'esclusione dall'applicazione dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999 (che prevede il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni dei medici in formazione specialistica), non riguarda i soli ufficiali medici beneficiari della riserva di posti presso le scuole di specializzazione, ma tutti coloro che appartengono ai ruoli della sanità militare.

RESPONSABILITA' DELLA P.A.

I, 14/08/2018, n.677
In conseguenza di un atto illegittimo di sospensione dell'autorizzazione ai lavori, sussiste un danno per perdita di chance, intesa come perdita di un'occasione favorevole. La lesione della chance dev'essere valutata in relazione alla probabilità perduta e non al vantaggio sperato. Ciò che viene risarcito è in sostanza non la perdita del risultato favorevole, comunque incerto, ma la perdita della possibilità di conseguirlo. Il danno pertanto non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera probabilità di conseguirlo (nel caso di specie al provvedimento di sospensione dei lavori è conseguita la perdita dell'occasione favorevole di ultimare l'impianto in tempo utile per beneficiare del c.d. IV° conto energia).

I, 28/05/2018, n.495
Sussistono i presupposti per il risarcimento del danno subito dal terzo ricorrente avverso lavori abusivi a fronte della condotta illegittima comunale consistita nell'omessa adozione dell'atto sospensivo dei lavori, un adempimento che sarebbe stato doveroso attesa l'immediata esecutorietà della decisione che aveva annullato gli originari titoli; tale condotta risulta connotata quantomeno da grave colpa, anche a fronte della costante sollecitazione che il ricorrente aveva proposto perché

l'amministrazione civica si facesse garante della legittimità, quando la costruzione era ancora in corso.

STRANIERI

II, 05/10/2018, n.789
Costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, la valutazione di pericolosità di uno straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

II, 19/09/2018, n.712
L'attività di accattonaggio reiterata ed accompagnati da comportamenti violenti giustifica l'adozione del provvedimento a carattere altamente afflittivo, quale quello di revoca delle misure di accoglienza.

II, 19/09/2018, n.708
L'attività di accattonaggio — ove concretizzatasi in un solo episodio — non giustifica, di per sé, l'adozione del provvedimento a carattere altamente afflittivo, quale quello di revoca delle misure di accoglienza, pena la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto alla condotta addebitata.

II, 19/09/2018, n.718
La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può in ogni caso costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, nel caso di revoca ad entrambi i genitori di figli minori; in materia sussiste comunque lo specifico strumento di tutela previsto dall'art. 31 comma 3 del TU immigrazione per le situazioni peculiari che espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, la cui applicazione è rimessa al giudice specializzato dei minori.

II, 02/07/2018, n.586
Qualora lo straniero, dopo l'adozione del provvedimento impugnato, abbia reperito un nuovo impiego, può chiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, essendo di conseguenza l'amministrazione obbligata a pronunciarsi in modo espresso sull'istanza.

II, 12/06/2018, n.525
Ai sensi dell'art. 9, co. 4 e 7 lett. c) del D.Lgs. 286/1998, ai fini della revoca del permesso per lungo soggiornanti deve sussistere un giudizio di pericolosità sociale dello straniero che sia sorretto da una motivazione articolata, riguardante non solo la circostanza dell'intervenuta condanna, ma anche altri elementi, in particolare con

riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, non sussistendo alcun automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.

II, 28/05/2018, n.489
La condanna per tentato omicidio rientra fra le cause ostative alla permanenza nel territorio italiano del cittadino straniero e, pertanto, è legittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in tal caso adottato.

II, 14/05/2018, n.449
Ai sensi dell'art. 22 comma 111 del d.lgs. n. 286/1998, la mancata disponibilità di un reddito minimo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale assume rilevanza ostativa per il rilascio del permesso di soggiorno soltanto all'esito del periodo di franchigia annuale decorrente dalla perdita del posto di lavoro.

II, 02/05/2018, n.410
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui un sindaco aveva imposto una serie stringente di obblighi di informazione a carico dei soggetti possessori di immobili nel caso costoro intendessero porli a disposizione del sistema di accoglienza dei migranti, posto che il provvedimento non evidenzia la sussistenza di alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, ma soltanto le difficoltà, per l'amministrazione comunale e per la cittadinanza, che la presenza dei soggetti richiedenti asilo può ingenerare.

II, 02/05/2018, n.415
La revoca del permesso di soggiorno non può essere motivata con la perdita del posto di lavoro da parte del richiedente e ciò in quanto lo straniero titolare del permesso per lavoro una volta perso lo stesso, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore.

II, 10/04/2018, n.324
La revoca, adottata ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142 (recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), delle misure di accoglienza - disposta in ragione dell'allontanamento

dalla struttura di accoglienza - è atto discrezionale che va preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

II, 12/02/2018, n.152
Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, a motivo del fatto che il richiedente asilo in diverse occasioni, avrebbe violato il regolamento della struttura di accoglienza ponendo in essere comportamenti violenti, minacciosi e ingiuriosi nei confronti degli operatori della struttura di accoglienza, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, attesa la sua natura sanzionatoria ed il carattere eminentemente discrezionale.

II, 06/02/2018, n.131
Gli elementi sopraggiunti di cui tenere conto ex art. 5 comma 5 del d.lgs n. 286/1998 sono soltanto quelli successivi all'istanza di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno e precedenti l'emissione del provvedimento finale, ma non quelli successivi all'adozione del provvedimento, i quali, in virtù del principio tempus regit actum, non possono giammai integrare un parametro di legittimità del provvedimento impugnato.

DATI STATISTICI (FONTE SIGA)

1) RICORSI PER CLASSIFICAZIONE: 2018-2017
2) TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI EMESSI 2018
3) ESITI SENTENZE 2018
4) ULTIMO DECENNIO RICORSI PERVENUTI-SENTENZE-RICORSI PENDENTI
5) ULTIMO DECENNIO RICORSI PERVENUTI E RICORSI DEFINITI PER ANNO
6) RICORSI PERVENUTI ULTIMO DECENNIO E CONTESTUALE RICHIESTA MISURA CAUTELARE
7) SENTENZE EMESSE 2018 TAR LIGURIA - RICHIESTE APPELLI C.d.S. – PERCENTUALE (dati aggiornati al 15.02.2019)
8) ULTIMO DECENNIO PENDENTI
9) ESITI GRATUITI PATROCINI 2015-2016-2017-2018

RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2017-2018

classificazione	2018	2017	differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	15	19	-4
AGRICOLTURA E FORESTE	2	0	2
AMBIENTE	13	24	-11
ANTICHITA' E BELLE ARTI	8	6	2
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	94	76	18
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	1	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	62	75	-13
CACCIA E PESCA	2	3	-1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	1	1	0
CITTADINANZA	1	0	1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	15	31	-16
COMUNE E PROVINCIA	34	24	10
DEMANIO STATALE, REGIONALE	25	30	-5
EDILIZIA ED URBANISTICA	198	262	-62
ELEZIONI	2	1	1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	1	2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	69	42	27
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	7	2	5
FARMACIA	2	0	2
FORZE ARMATE	1	0	1
INDUSTRIA	2	1	1
INQUINAMENTO	6	9	-3
ISTRUZIONE	8	3	5
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	4	3	1
PROFESSIONI E MESTIERI	7	6	1
PUBBLICO IMPIEGO	80	78	2
REGIONE	7	5	2
SERVIZI PUBBLICI	12	6	6
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	7	13	-6
SICUREZZA PUBBLICA	52	84	-32
STRANIERI	118	115	4
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	1	0	1
	858	921	-63
DUPLICATI PAT E ANNULLATI	17	11	6
	875	932	-57

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI EMESSI 2018 N. 2

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO	Definiscono	no defin.	totale	ricorsi definiti	ricorsi no definiti
SENTENZA	733	13	746	756	12
DISPOSITIVO DI SENTENZA	4	0	4	4	0
ORDINANZA CAUTELARE	1	245	246	1	244
DECRETO CAUTELARE	0	74	74	0	68
DECRETO DECISORIO	208	0	208	208	0
ORDINANZA COLLEGIALE	14	84	98	14	76
DECRETO INGIUNTIVO	3	1	4	3	1
SENTENZA BREVE	124	0	124	124	0
DECRETO PRESIDENZIALE	0	16	16	0	15
DECRETO COLLEGIALE	24	2	26	24	2
GRATUITO PATROCINIO	0	48	48	0	46
TOTALI TUTTI PROVVEDIMENTI	**1111**	**483**	**1594**	**1134**	**464**

N. 3

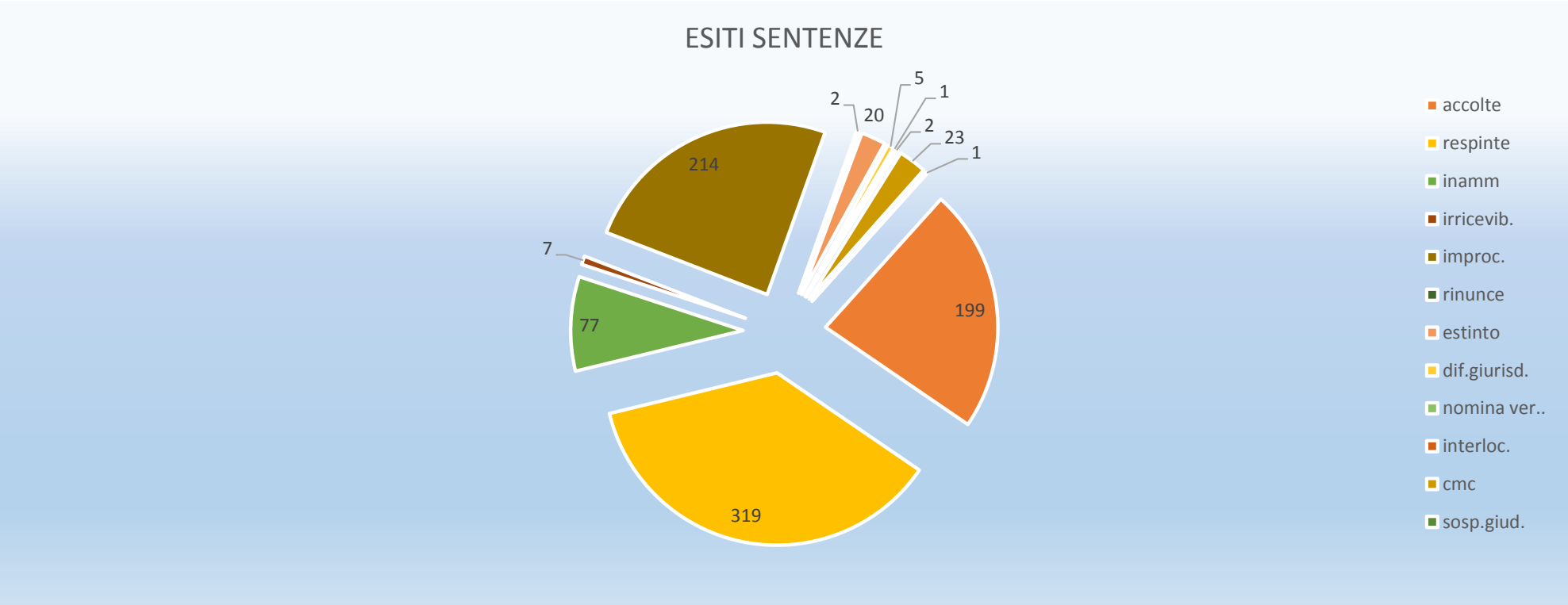
ESITI SENTENZE
2
20
5
1
2
23
1
214
7
77
199
319
accolte
respinte
inamm
irricevib.
improc.
rinunce
estinto
dif.giurisd.
nomina ver..
interloc.
cmc
sosp.giud.

ULTIMO DECENNIO PERVENUTI-SENTENZE-RICORSI DEFINITI

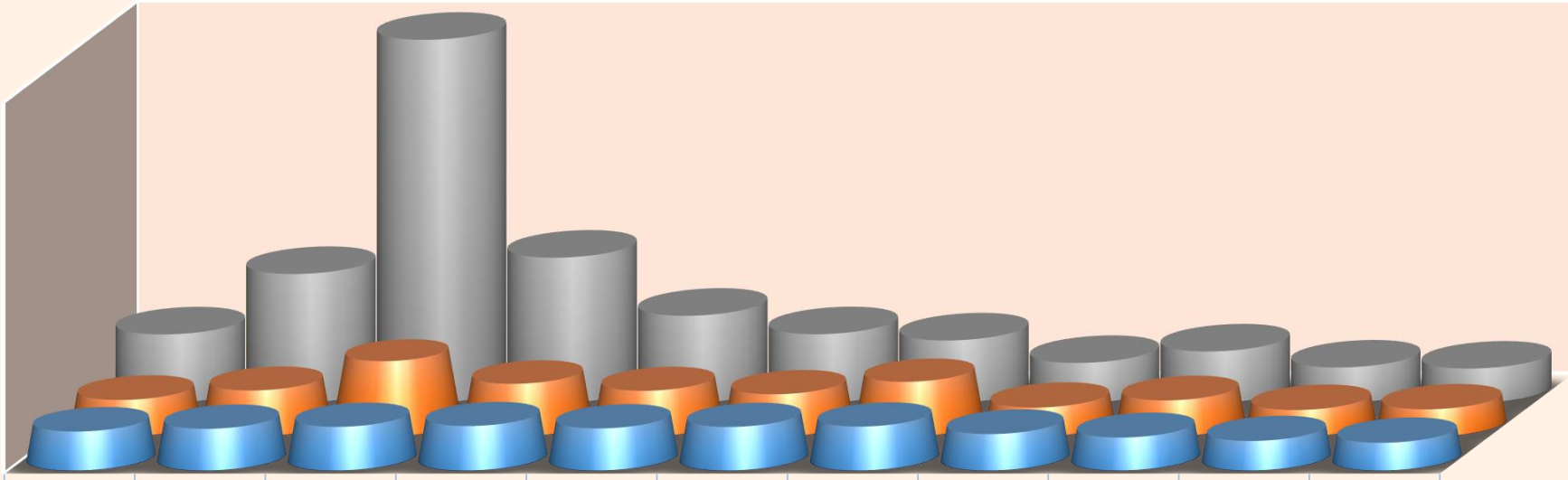

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
pervenuti	1227	1313	1374	1399	1324	1371	1383	1148	1040	932	875
sentenze	1163	1459	2375	1668	1449	1341	1729	925	1149	849	870
ricorsi definiti	2237	4184	11729	4710	2838	2242	2042	1317	1687	1169	1134

pervenuti sentenze ricorsi definiti

ULTIMO DECENNIO RICORSI PERVENUTI - DEFINITI PER ANNO

N. 5

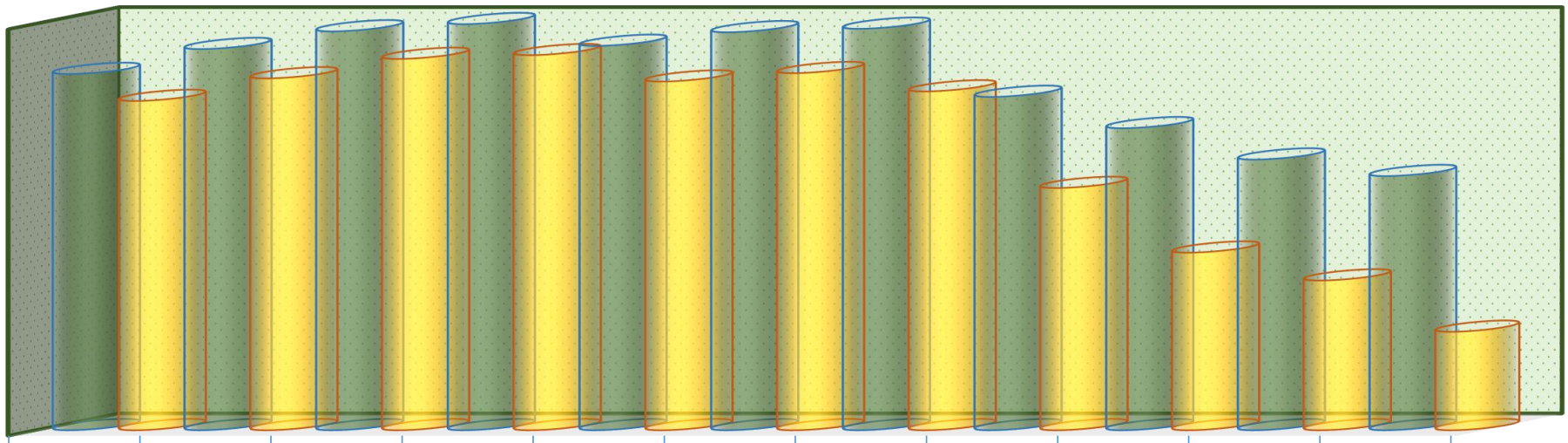

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
pervenuti	1227	1313	1374	1399	1324	1371	1383	1148	1040	932	875
definiti	1134	1212	1279	1292	1201	1230	1167	834	611	515	338

RICORSI PERVENUTI ULTIMO DECENNIO E CONTESTUALE RICHIESTA MISURE CAUTELARI N.6

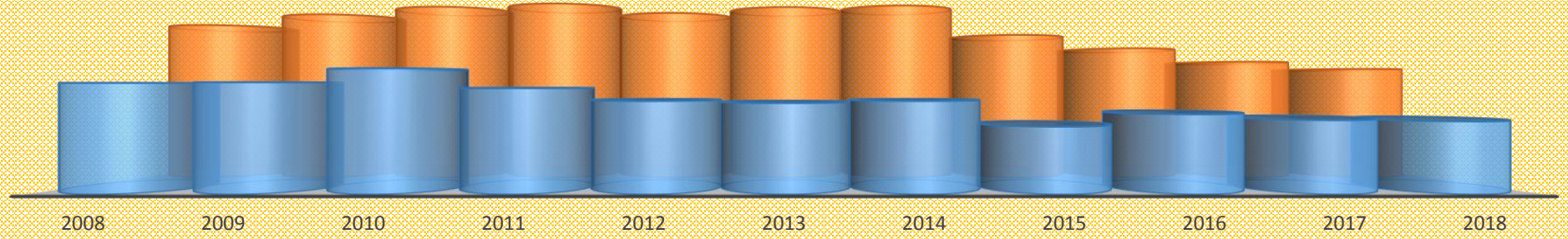

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
di cuicon sos	761	765	860	725	638	624	638	464	548	508	500
pervenuti	1227	1313	1374	1399	1324	1371	1383	1148	1040	932	875

di cuicon sos pervenuti

SENTENZE TAR 2018 - RICHIESTE APPELLI - PERCENTUALE (AGGIORNATA AL 15.02.2019) N. 7

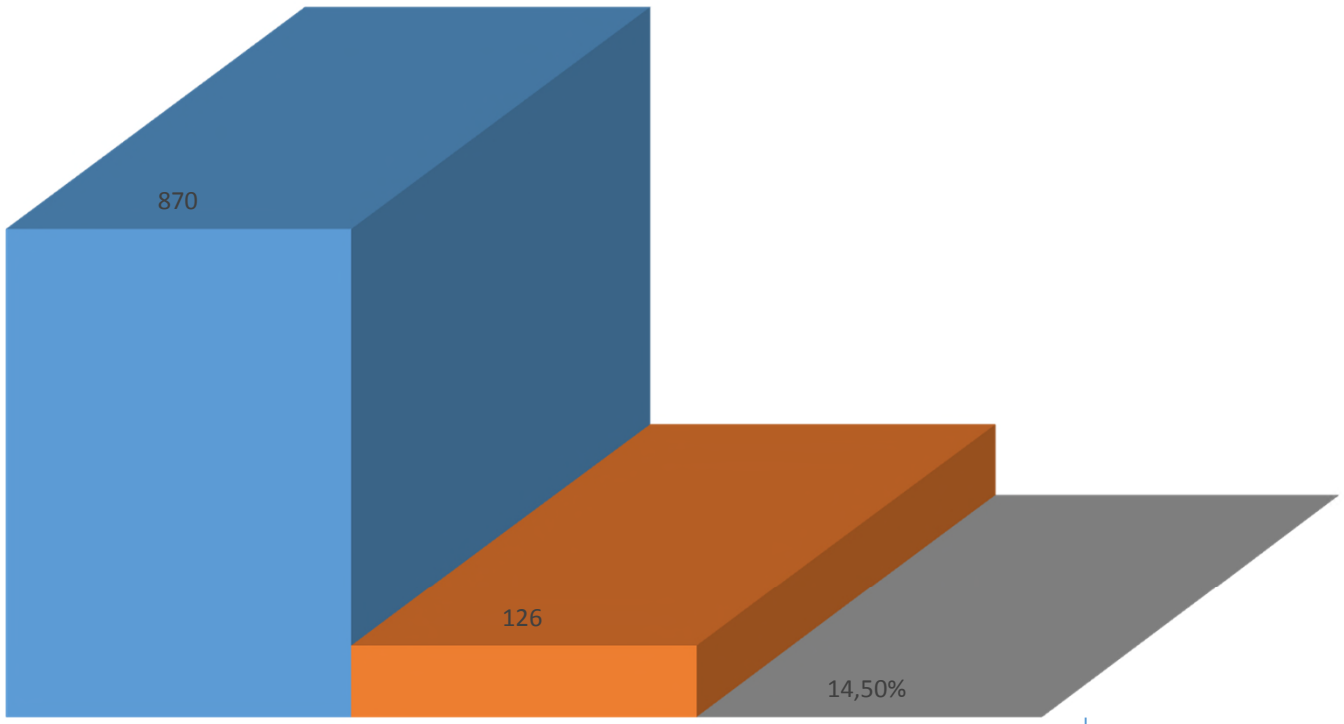

	2018
sentenze T.A.R.	870
richieste appelli C.d.S.	126
percentuale	14,50%

ULTIMO DECENNIO PENDENTI

N. 8

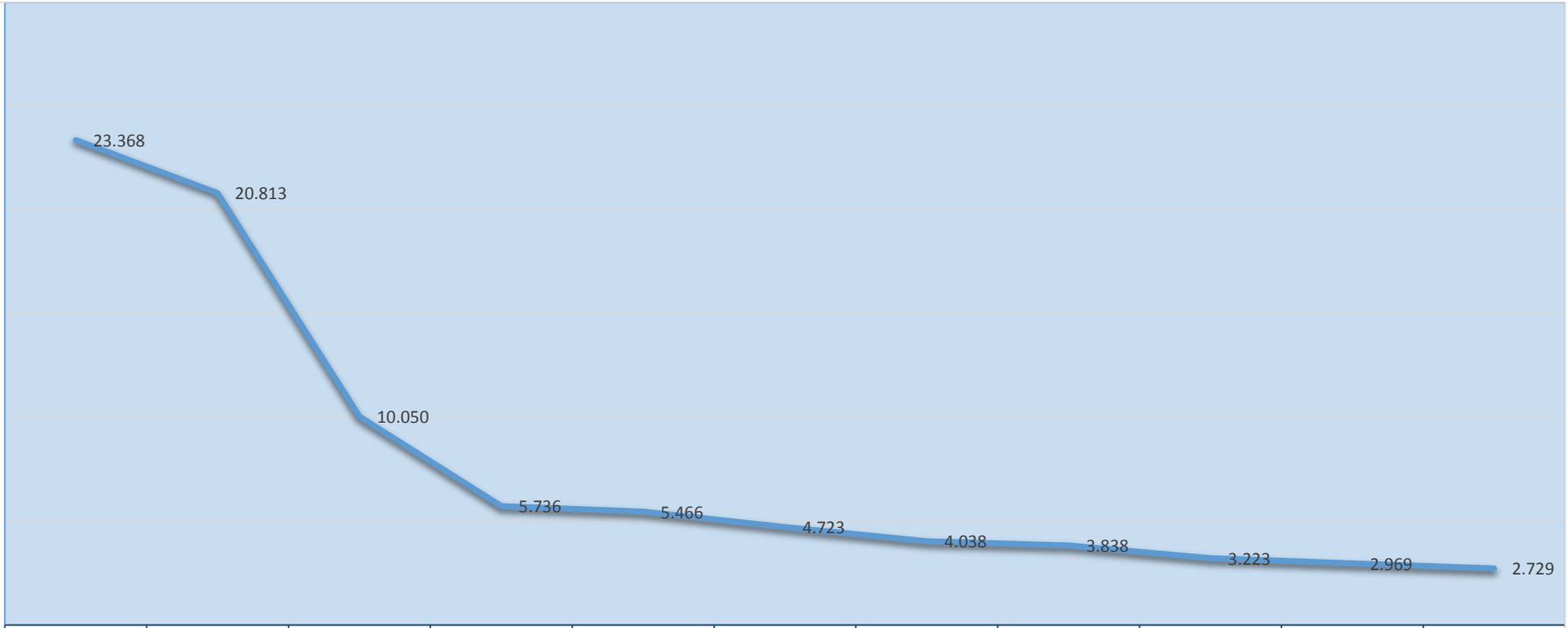

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PENDENTI	23.368	20.813	10.050	5.736	5.466	4.723	4.038	3.838	3.223	2.969	2.729

GRATUITI PATROCINI ESITI 2015-2016-2017-2018 N. 9

	inammissibile	accoglie	respinge
2018	14	32	3
2017	37	19	4
2016	31	20	14
2015	7	13	7

2015 2016 2017 2018